



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 2 del 01-03-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **uno** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **11:30**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	LONGARINI AIRA	Presente
FABI ANNAMARIA	Presente	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	BRIZI ANGELO	Assente
FEDELE MARCO	Presente	PUDDU ELISABETTA	Presente
ATTI SIMONA	Presente	BENNI LUCA	Presente
MIRALLI EMANUELE	Presente	DI GIORGIO ANGELO	Presente
ROSI DECIMO	Presente		

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato. E' presente il Responsabile AAGG con funzione di supporto alla verbalizzazione LISETTA D'ALESSANDRI.

La seduta è pubblica.

DELIBERA n. 2 del 01-03-2024

Punto all'ordine del giorno n.3

IL CONSIGLIO COMUNALE

word-wrap:break-word">

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2023 con la quale si è provveduto alla APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026, PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILI TRIENNIO 2024-2026, PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 (ART. 151 E 170 D.LGS. N. 267/2000

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2008;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di

reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che gli scaglioni IRPEF fissati dall'art.1 comma 2 della legge L. 30 dicembre 2021, n. 234 applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 erano i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30/05/2023 con cui sono state confermate per il 2023 le aliquote e le soglie di esenzione previgenti come di seguito indicato:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF [1]
Fino a € 15.000	0.40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.45 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

VISTO il D.Lgs. 216 del 30/12/2023 recante *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 legge 296/2006 che prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*(58)

RICHIAMATO altresì l'art. 172 comma 1 lettera C) della legge 267/2000 che prevede che *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*

VISTO, in particolare, l'art. 3 comma 3 del soprarichiamato Decreto Legislativo n. 216 del 30/12/2023 che testualmente *“.....3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle per in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comm. 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti*

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 7, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che "7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."

DATO ATTO che gli scaglioni IRPEF fissati dal soprarichiamato Decreto Legislativo n. 216 del 30/12/2023 ed applicabili con decorrenza 1° gennaio 2024 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000	23%
da € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

EVIDENZIATO che l'Ente deve adottare aliquote diverse in funzione degli scaglioni IRPEF e che le medesime non possono essere uguali in corrispondenza di scaglioni diversi;

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dal Decreto Legislativo n. 216 del 30/12/2023:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF [2]
Fino a € 28.000	0.45 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con cui è stato disposto il **differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024**, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione n. 61 del 29/12/2023 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)" con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

VISTO il vigente il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF approvato in data 27/03/2008;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024-2026 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF [3]
Fino a € 28.000	0.45 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

RITENUTO di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

DATO ATTO che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011 è stimato in range ricompreso tra min. € 428.239 e max. € 523.405;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 con protocollo n. del

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

DELIBERA

- Di prendere atto dei nuovi scaglioni IRPEF fissati dal Decreto Legislativo n. 216 del 30/12/2023 ed applicabili con decorrenza 1° gennaio 2024 come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000	23%
da € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le seguenti aliquote relative all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF [4]
Fino a € 28.000	0.45 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0.50%
Oltre € 50.000	0.80%

3. di confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

4. di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 01/01/2024;

5. di procedere all'inserimento del testo del presente atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 13 bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L. 88/2014

6. di dare mandato al settore II - Ragioneria e Personale di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere essendo l'atto propedeutico all'approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026, con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs . n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Benni, Di Giorgio), astenuti n. 1 (Puddu).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Benni, Di Giorgio), astenuti n. 1 (Puddu), resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 18-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 30-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISETTA

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
